

# La Gestione del Bilancio

***Variazioni – equilibri – prelevamenti dal fondo di riserva- il principio contabile della competenza finanziaria***

Dott. Stefano Baldoni

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- *L. 31/12/2009, n. 196;*
- *D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), come modificato dal D.Lgs 126/2014*
- *D.Lgs 23/06/2011, n. 118;*
- *Principio contabile n. 1 applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato A1 al D.Lgs 118/2011, modificato dal D.M. 20/05/2015)*

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

*Tutte le pubbliche amministrazioni devono conformare le previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione (art. 7 L. 196/2009)*

- RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA PROGRAMMAZIONE NEI PROCESSI DECISIONALI PUBBLICI
- ATTIVITA' CON LA QUALE LE P.A. CONCORRONO AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI IN AMBITO NAZIONALE, IN COERENZA CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA (ART. 117, C. 3, ART. 119, C. 2, COSTITUZIONE)

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE DEVONO ESSERE COERENTI CON
  - IL PROGRAMMA DI GOVERNO (finalità e obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema delle partecipate)
  - GLI INDIRIZZI DI FINANZA PUBBLICA COMUNITARI E NAZIONALI
- CARATTERI QUALIFICANTI DELLA PROGRAMMAZIONE
  - VALENZA TRIENNALE
  - LETTURA NON SOLO CONTABILE DEI DOCUMENTI
  - COERENZA ED INTERDIPENDENZA TRA GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
- NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP (eventuale)
- LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
- IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCES
- IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
- SCHEMA DI DELIBERA DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO, INCLUSIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
- LE VARIAZIONI DI BILANCIO
- LO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE


*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

*Art. 170 D.Lgs 267/2000 – Principio contabile n. 1*

- Sostituisce il Piano Generale di sviluppo e la Relazione previsionale e programmatica
- Inserito all'interno del ciclo di pianificazione, programmazione e controllo degli enti locali, A VALLE delle *Linee programmatiche di mandato (art. 46 D.Lgs 267/2000)* e della *Relazione di inizio mandato (D.L. 174/2012)* e a MONTE della *Relazione di fine mandato*

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO



# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- Proposto dalla Giunta comunale al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno
  - Nel caso di nuovo mandato, se il termine statutario per le linee programmatiche di mandato scade dopo il 31 luglio, il DUP si allinea alla stessa scadenza
  - Per l'anno 2015 il DUP NON era previsto per gli enti che non operavano in regime di sperimentazione nel 2014
  - Per il triennio 2016-2018 il termine per l'adozione del DUP è stato prorogato al 31 dicembre 2015

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- La Giunta comunale può presentare al Consiglio una NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP entro il 15 novembre di ogni anno

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- Non è allegato al bilancio come la vecchia RPP, ma lo precede
  - *Art. 170 D.Lgs 267/2000 “il DUP è presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”*
- Ha carattere generale e costituisce la guida strategia ed operativa dell’ente
- Non è previsto uno schema obbligatorio, ma un contenuto minimo
  - Semplificato per i comuni con meno di 5.000 abitanti
- Struttura
  - **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**
  - **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

- Sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato
- Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento
- Presenta un profilo temporale pari alla durata del mandato
- Definisce, sulla base degli indirizzi strategici, per ogni missione del bilancio gli obiettivi strategici da perseguire fino alla fine del mandato.
  - » Gli obiettivi strategici sono verificati annualmente
  - » L'attività svolta è rendicontata nella Relazione di fine mandato

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

- Gli obiettivi strategici sono individuati in seguito all'analisi strategica delle CONDIZIONI ESTERNE

- » Obiettivi individuati dal Governo

- » La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali

- » I parametri economici utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

e delle CONDIZIONI INTERNE

- » Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

- » Indirizzi generali di natura strategica

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- SEZIONE STRATEGICA (SeS)

- a. Investimenti e realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno e dei riflessi sulla spesa corrente degli anni futuri*
- b. Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non conclusi*
- c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici*
- d. Spesa corrente per la gestione delle funzioni fondamentali*
- e. Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi delle varie missioni*
- f. La gestione del patrimonio*
- g. Reperimento e impiego delle risorse straordinarie e in conto capitale*

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- SEZIONE STRATEGICA (SeS)

- h. Indebitamento con analisi della sostenibilità*

- i. Equilibrio della situazione corrente*

- » Disponibilità e gestione delle risorse umane

- » Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno (pareggio di bilancio)

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

- Declina in termini gestionali le scelte strategiche
- Programmazione operativa dell'ente locale in arco temporale annuale e triennale
- In termini finanziari è redatta per competenza per il primo triennio, per cassa con riferimento al primo esercizio
- Individua
  - » Per ogni missione, i programmi che l'ente intende realizzare per raggiungere gli obiettivi strategici
  - » Per ogni programma individua gli obiettivi operativi annuali, con indicazione dei correlati aspetti finanziari
- Articolata in 2 parti

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- PARTE 1

- *Descrive le motivazioni delle scelte programmatiche e definisce i singoli programmi e gli obiettivi annuali*
- *Riporta l'analisi delle condizioni operative dell'ente, approfondendo*
  - » *Le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, nonché i servizi dell'ente*
  - » *Le risorse finanziarie disponibili, evidenziando il loro andamento storico e determinando gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, ricorso all'indebitamento, capacità di indebitamento, compatibilità con i vincoli di finanza pubblica*

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- PARTE 1

- *Riporta l'analisi delle condizioni operative dell'ente, approfondendo*

- » *Le spese necessarie per realizzare gli obiettivi ed i programmi, articolate per missioni e programmi*

- » *Gli orientamenti circa i contenuti del patto di stabilità interno*

- » *La descrizione e l'analisi della situazione economico-finanziaria degli organismi facenti parte del gruppo pubblico locale*

# IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO

- STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

*Principio contabile n. 1*

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

- SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- PARTE 2

- *Include le programmazioni settoriali*

- » *PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE*

- » *PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE*

- » *PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI*

- Tali documenti non sono più allegati obbligatori al bilancio, essendo confluiti nel DUP

- » *ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA – art. 16 D.L. 98/2011)*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- STRUTTURA DEL BILANCIO “ARMONIZZATO” (art. 165 D.Lgs 267/2000)

Entrata	Spesa	
TITOLI (fonte di provenienza) TIPOLOGIE (natura) <i>unità elementare di voto consiliare</i>	MISSIONI (obiettivi strategici e funzioni principali) PROGRAMMI (aggregati omogenei di attività) <i>unità elementare di voto Consiliare</i> TITOLI (principali aggregati economici)	<b>BILANCIO DECISIONALE</b>
CATEGORIE (oggetto) CAPITOLO/ARTICOLO	MACROAGGREGATI (natura economica) CAPITOLO/ARTICOLO	<b>BILANCIO GESTIONALE (PEG)</b>

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO

- **NUOVA CLASSIFICAZIONE SPESE**

- MISSIONI (EX PROGRAMMI)
- FUNZIONI (EX SERVIZI)
- TITOLI (EX TITOLI)
- MACROAGGREGATI (EX INTERVENTI)
- CAPITOLI/ARTICOLI

Consente una lettura del bilancio

- FUNZIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI (“per cosa spendo?”)
- ECONOMICA (“che cosa acquisto?”)

# **LA GESTIONE DEL BILANCIO**

## **bilancio di previsione-nuovo ordinamento**

- **CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO**
  - **NUOVA CLASSIFICAZIONE SPESE**
    - **Classificazione funzionale**
      - Adozione della classificazione delle missioni e dei programmi del bilancio statale per tutte le PA
      - Missioni e Programmi definite da apposito “Glossario” (all. 14.2 al decreto) e non libere
      - Le spese devono essere suddivise tra le missioni ed i programmi senza utilizzare il criterio della prevalenza (vietato)

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO

- **NUOVA CLASSIFICAZIONE SPESE**

- **Classificazione funzionale**

- Missioni: *funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumenti ad esse destinate*

- Programmi: aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e raccordati alla relativa classificazione COFOG di secondo livello (gruppi)

*Art. 164, c. 4, D.Lgs 267/2000*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
  - **NUOVA CLASSIFICAZIONE SPESE**
    - **Classificazione economica**
      - Ripartizione dei programmi in TITOLI e MACROAGGREGATI
      - La riclassificazione economica delle spese è garantita dall'adozione del piano dei conti integrato, obbligatorio dal 2016
        - » *Elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio*
        - » *Strutturato su 5 livelli (raccordo con il capitolo minimo al 4° livello)*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
  - **NUOVA CLASSIFICAZIONE SPESE**
    - **Classificazione economica**
      - » *In sede di gestione ogni rilevazione elementare deve raccordarsi al 5° livello*
        - 1° livello ----- titolo
        - 2° livello ----- macroaggregato
        - 3° livello ----- non definito
        - 4° livello ----- capitolo/articolo
        - 5° livello ----- articolo o impegno

# **LA GESTIONE DEL BILANCIO**

## **bilancio di previsione-nuovo ordinamento**

- **CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO**
  - **NUOVA CLASSIFICAZIONE ENTRATE**
    - TITOLI(EX TITOLI)
    - TIPOLOGIE (EX CATEGORIE)
    - CATEGORIE (EX RISORSE)
    - CAPITOLI/ARTICOLI

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
    - **MODIFICA DELL'UNITA' ELEMENTARE DEL BILANCIO E DI VOTO**
      - TIPOLOGIA per l'Entrata
        - *Nel vecchio bilancio era la risorsa (attuale categoria)*
      - PROGRAMMA per la Spesa
        - *Nel vecchio bilancio era l'intervento (attuale macroaggregato)*
- Art. 164, c. 1, D.Lgs 267/2000*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
  - **NATURA TRIENNALE DEL BILANCIO**
    - Non più annuale, ma triennale, con contestuale eliminazione del bilancio pluriennale
    - Inclusivo delle previsioni competenza per il triennio e di cassa solo per il primo anno
      - La previsione di cassa permette di stimare il fondo di cassa finale e di porre all'attenzione del Consiglio l'aspetto degli incassi e dei pagamenti

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
    - **FUNZIONE AUTORIZZATORIA DEL BILANCIO**
      - Gli stanziamenti di spesa hanno carattere autorizzatorio, come nel vecchio ordinamento, eccetto quelli relativi
        - All'anticipazione di tesoreria
        - Alle partite di giro
- Art. 164, comma 2, D.Lgs 267/2000*
- Le previsioni relative alle accensioni di prestiti hanno carattere autorizzatorio

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO

- **FUNZIONE AUTORIZZATORIA DEL BILANCIO**

- Pertanto (*art. 183 c. 6 D.Lgs 267/2000*)

- *È possibile assumere impegni di spesa imputabili agli esercizi nel triennio nel limite degli stanziamenti di competenza, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili*
- *NON è ammessa l'assunzione di obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, eccetto che non siano connesse a:*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
  - **FUNZIONE AUTORIZZATORIA DEL BILANCIO**
    - Pertanto
      - » Contratti o convenzioni pluriennali
      - » Necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali
    - *Non è possibile assumere impegni sugli esercizi non considerati nel bilancio, eccetto che le spese non derivino da*
      - » *Contratti di somministrazione o di locazione relativi al prestazioni periodiche o continuative di cui all'art. 1677 cc*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
  - **FUNZIONE AUTORIZZATORIA DEL BILANCIO**

- Pertanto

- » *Spese correnti correlate a finanziamenti comunitari*

- » *Rate di ammortamento prestiti, inclusa la quota capitale*

- *Le spese di investimento sono imputabili agli esercizi finanziari successivi al primo a condizione che sia stata predisposta la copertura finanziaria per l'intero importo dell'investimento nel momento in cui sorge l'obbligazione*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
  - **NUOVE VOCI DI ENTRATA E SPESA PRESENTI NEL BILANCIO**
    - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (entrata)
    - Fondo pluriennale vincolato di parte capitale (entrata)
    - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto (entrata)
    - Fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
  - **NUOVE VOCI DI ENTRATA E SPESA PRESENTI NEL BILANCIO**
    - Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12 dell'anno precedente (spesa)
    - Fondo crediti di dubbia esigibilità (spesa)
    - Fondo pluriennale vincolato (spesa)
    - Fondo rischi per passività potenziali (spesa)

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- PROCEDURA DI APPROVAZIONE
  - Schema di bilancio adottato dalla Giunta entro il **15 novembre** di ciascun anno, insieme alla nota di aggiornamento del DUP, presentati al Consiglio
  - Trasmissione al Consiglio da parte della Giunta della proposta di articolazione delle entrate in categorie e delle spese in macroaggregati – funzione solo conoscitiva
  - Bilancio e documenti allegati da approvare entro il **31 dicembre**
    - La Giunta nel periodo intercorrente tra la presentazione dello schema e la sua approvazione può aggiornare i documenti nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- PROCEDURA DI APPROVAZIONE
  - La Giunta deve approvare il PEG entro venti giorni dall'approvazione del bilancio (*art. 169 D.lgs 267/2000*)
  - Il Bilancio di previsione ed il PEG sono pubblicati contestualmente sul sito istituzionale dell'Ente, così come le variazioni di bilancio, del bilancio assestato e del PEG assestato
  - Invio del Bilancio di previsione e degli allegati alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche presso il MEF (*art. 13,c.3, L. 196/2006*)

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- PROCEDURA DI APPROVAZIONE
  - Pubblicazione dei dati delle spese e delle entrate secondo il formato stabilito da apposito DPCM nel sito istituzionale dell'ente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio
  - Pubblicazione del bilancio in forma aggregata, sintetica e semplificata nel sito internet, entro 30 giorni dall'approvazione

*Art. 29 D.Lgs 33/2013*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- ALLEGATI OBBLIGATORI (*art. 11, c. 3, D.Lgs 118/2011*)
  - PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
  - PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FPV
  - PROSPETTO SULLA COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
  - PROSPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
  - PROSPETTO DELLE SPESE PER L'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI COMUNITARI
  - PROSPETTO DELLE SPESE PER LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
  - NOTA INTEGRATIVA
  - RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- ALLEGATI OBBLIGATORI (*art. 172 D.Lgs 267/2000*)
  - ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE, DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELIBERATO NEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE, DEI BILANCI CONSOLIDATI DELLE UNIONI DEI COMUNI E DEI SOGGETTI RIENTRANTI NEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) O RELATIVI DOCUMENTI SE NON PUBBLICATI SU INTERNET INTEGRALMENTE
  - DELIBERAZIONE SULLA QUANTITA’ E QUALITA’ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, AL TERZIARIO O ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DA CEDERE IN PROPRIETA’ O DIRITTO DI SUPERFICIE
  - DELIBERE RELATIVE AI TRIBUTI ED AI SERVIZI LOCALI E I TASSI DI COPERTURA DEI SERIVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione-nuovo ordinamento

- ALLEGATI OBBLIGATORI (*art. 172 D.Lgs 267/2000*)
  - TABELLA DEI PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE
  - PROSPETTO DELLA CONCORDANZA TRA BILANCIO DI PREVISIONE E PAREGGIO DI BILANCIO (L. 208/2015)

# EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 162 D.Lgs 267/2000*
  - **EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO**
    - *Il bilancio di previsione è redatto in equilibrio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione*
  - Totale Titolo I-II-III-IV-V-VI-VII-IX ENTRATA = Totale Titolo I-II-III-IV-V-VII SPESA**
  - **EQUILIBRIO DI CASSA (NEW!!)**
    - *Il bilancio di previsione è deliberato garantendo un fondo di cassa finale NON negativo*
      - Fondo cassa iniziale +
      - Incassi entrate -
      - Pagamenti spese =
      - **Fondo di cassa finale > = 0**

# EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

## – EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

- FPV ENTRATA CORRENTE +
- ENTRATE TITOLO I (TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE , PEREQUATIVE)  
+
- ENTRATE TITOLO II (TRASFERIMENTI CORRENTI) +
- ENTRATE TITOLO III (EXTRATRIBUTARIE) +
- ENTRATE TITOLO IV- TIPOLOGIA 2- CATEGORIA 6  
(CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AL RIMBORSO PRESTITI)  
-
- SPESE TITOLO I (SPESE CORRENTI) -
- SPESE TITOLO II – MACROAGG.4 (ALTRI TRASF.  
C/CAPITALE) -
- RIMBORSO PRESTITI(TITOLO IV) eccetto rimborsi anticipati -
- DISAVANZO AMM.NE ESERCIZIO PRECEDENTE =

>= ZERO

# EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 162 D.Lgs 267/2000*
  - **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE**
    - Sono fatte salve le eccezioni di legge o dei principi contabili
      - Es: facoltà di utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti,
        - » Per la quota vincolata, se il bilancio è approvato prima del rendiconto
        - » Per la quota accantonata, se il bilancio è approvato prima del rendiconto ma dopo l'approvazione del prospetto concernente il ris. di amm. presunto aggiornato sulla base di un pre-consuntivo
        - » Anche per la quota libera, se il bilancio è approvato dopo il rendiconto (nei limiti dell'art. 187 tuel)

# EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 162 D.Lgs 267/2000*

## – EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

- AVANZO DI AMM.NE PER INVESTIMENTI +
  - FPV ENTRATA C/CAPITALE +
  - ENTRATE TITOLO IV (ENTRATE C/CAPITALE) -
  - ENTRATE TITOLO IV TIP. 2 CATEG. 6 (CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER RIMBORSO PRESTITI) +
  - ENTRATE TITOLO V TIP. 1 (RIDUZIONI ATT.TA' FINANZIARIE) +
  - ENTRATE TITOLO VI (ACCENSIONE MUTUI) -
  - SPESE TITOLO II (SPESE C/CAPITALE) +
  - ENTRATE TITOLI II TIP. 4 (ALTRI TRASF C/CAP) -
  - ENTRATE TITOLO III TIP. 1 (ACQUISIZIONE ATT.TA' FINANZIARIE)
- 

ZERO (o < zero se c'è avanzo economico)

# EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 162 D.Lgs 267/2000*
    - **EQUILIBRIO GESTIONE CREDITI - DEBITI**
      - ENTRATE TITOLO V TIP. 2 (RISCOSSIONE DI CREDITI A BREVE TERMINE)  
+
      - ENTRATE TITOLO V TIP. 3 (RISCOSSIONE DI CREDITI A LUNGO TERMINE)  
+
      - ENTRATE TITOLO V TIP. 4 (RIDUZIONE ATT. FIN) -
      - SPESE TITOLO III MACROAG. 2 (CONCESSIONE CREDITI A BREVE TERMINE)  
-
      - SPESE TITOLO III MACROAG. 3 (CONCESSIONE CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE)  
-
      - SPESE TITOLO III MACROAG. 4 (ALTRE SPESE PER INCREMENTO ATT.TA' FINANZIARIE)  
=
- ZERO

# EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

## – EQUILIBRIO SERVIZI CONTO TERZI

- ENTRATE TITOLO IX (SERVIZI PER CONTO TERZI) -
- SPESE TITOLO VII (SERVIZI CONTO TERZI) =

ZERO

# EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 9 L. 243/2012*
  - **OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO!**
    - I bilanci dei Comuni dal 01/01/2016\*, si considerano in equilibrio se SIA IN SEDE PREVISIONALE CHE NEL RENDICONTO registrano
      - UN SALDO NON NEGATIVO SIA IN TERMINI DI COMPETENZA CHE DI CASSA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE FINALI
        - » *ENTRATE FINALI (TIT. I-II-III-IV-V), escludono quindi le entrate da accensione di prestiti (tit. VI), l'anticipazione di tesoreria (tit. VII) e i servizi per conto terzi (tit. IX)*
        - » *SPESE FINALI (TIT. I-II-III), escludono quindi il rimborso prestiti (tit. IV), il rimborso anticipazione di tesoreria (tit. V) e i servizi per conto terzi (tit- VII)*

\* *Applicabile dal 2017 secondo la Commissione bilancio del Senato*

# EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 9 L. 243/2012*
  - **OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO!**
    - I bilanci dei Comuni dal 01/01/2016, si considerano in equilibrio se SIA IN SEDE PREVISIONALE CHE NEL RENDICONTO registrano
      - UN SALDO NON NEGATIVO SIA IN TERMINI DI **COMPETENZA CHE DI CASSA** DELLE ENTRATE CORRENTI E DELLE SPESE CORRENTI, INCLUSE LE QUOTE CAPITALE AMM.TO PRESTITI
        - » *ENTRATE CORRENTI(TIT. I-II-III), escludono quindi le entrate in c/capitale (tit. IV), dalla riduzione di attività finanziarie (tit. V), da accensione di prestiti (tit. VI), l'anticipazione di tesoreria (tit. VII) e i servizi per conto terzi (tit. IX)*
        - » *SPESE CORRENTI (TIT. I), escludono quindi le spese in c/capitale (tit. II), le spese per incremento att.tà finanziarie (tit. III), il rimborso prestiti (tit. IV), il rimborso anticipazione di tesoreria (tit. V) e i servizi per conto terzi (tit- VII)*

# EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

- *Art. 9 L. 243/2012*
  - **OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO!**
    - Sanzioni:
      - *In caso di rendiconto con un valore negativo dei due saldi precedenti, l'ente è tenuto a riassorbirlo in 3 anni*
      - *Definizione delle sanzioni con legge dello Stato*
    - Differenze positive: da destinare all'estinzione anticipata dei prestiti
- *Art. 10 L. 243/2012*
  - **NUOVI VINCOLI ALL'INDEBITAMENTO**
    - **Il ricorso all'indebitamento dei comuni è consentito solo per finanziare nuovi investimenti**
    - **Limiti**
      - **Per il singolo ente**
        - » **Operazioni effettuate contestualmente all'adozione del piano di ammortamento**
        - » **Durata del piano non superiore alla vita utile del bene**

# EQUILIBRI DI BILANCIO – nuovo ordinamento

## – NUOVI VINCOLI ALL'INDEBITAMENTO

### • Limiti

#### – Per il singolo ente

- » Evidenziazione dell'incidenza delle obbligazioni assunte sui futuri esercizi
- » Indicazione delle modalità di copertura

#### – A livello regionale

- » Indebitamento da effettuarsi sulla base di intese a livello regionale che garantiscano l'equilibrio complessivo della gestione di cassa finale degli enti della regione, inclusa la regione stessa
- » Obbligo per ogni ente di comunicare alla Regione il saldo di cassa che l'ente prevede di conseguire alla fine dell'esercizio, l'ammontare degli investimenti che intende effettuare ricorrendo all'indebitamento o ai risultati di amministrazione precedenti
- » Sempre possibile nuovo indebitamento in misura pari alle quote capitale rimborsate

# EQUILIBRI DI BILANCIO

- VINCOLI GRAVANTI SUL BILANCIO
  - Equilibri di bilancio
    - Pareggio complessivo (competenza e cassa)
    - Equilibrio corrente
    - Equilibrio servizi c/terzi
    - Equilibrio anticipazioni e prestiti
    - Equilibrio investimenti
    - Equilibrio partite finanziarie
  - Pareggio di bilancio (province e tutti i comuni) – L. 208/2015
    - Saldo tra le entrate e le spese finali NON negativo
      - *(Entrate: titolo 1-2-3-4-5) – (spese: titolo 1-2-3)*
    - Limitatamente al 2016 si considera il fondo pluriennale vincolato di parte entrata e di parte spesa, eccetto quello derivante da indebitamento

# EQUILIBRI DI BILANCIO

- VINCOLI GRAVANTI SUL BILANCIO
  - Non si considera tra le entrate il fondo IMU-TASI (L. 208/2015)
  - Non si considera tra le spese il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi rischi e spese
- Spesa del personale
  - Rispetto limite di spesa media del triennio 2011-2013 (art. 1, c. 557, L. 296/06)
  - Riduzione del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (rispetto alla /media del triennio 2011-2013)- *Corte conti sez autonomie delib 27/2015*
  - Limitazioni alle assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato
  - Limitazione alla spesa del personale “flessibile” (max 50% anno 2009 – 100% per gli enti che hanno rispettato il limite della spesa del personale) (art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)

# EQUILIBRI DI BILANCIO

- VINCOLI GRAVANTI SUL BILANCIO

- Limiti a singole voci di spesa

- Spesa ricerche, studi e consulenze – max 50% spesa anno 2013 (art. 1, c. 5, DL 101/2013) – *già ridotta al 20% delle spese 2009*
    - Spese relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza max 20% 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010)
    - Spese per missioni max 50% 2009 (art. 6, c. 12, D.L. 78/2010)
    - Spese formazione – max 50% 2009 (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010)
    - Spese per l'acquisto ed esercizio autovetture – max 30% spesa 2011 (art. 5, c. 2, DL 95/2012)
    - Divieto spese per sponsorizzazioni (art. 6 D.L. 78/2010)
    - Spese per l'acquisto di mobili e arredi – max 20% media 2010-2011 (art. 1, c.141 L. 228/12) –eliminato per gli enti locali dal 2016 – D.L. 210/2011

*Sentenza corte costituzionale n. 139/2012“limiti complessivi”*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## bilancio di previsione

- VINCOLI GRAVANTI SUL BILANCIO
  - Limiti di indebitamento
    - Totale degli interessi passivi sui mutui in essere, aperture di credito, prestiti obbligazionari, fideiussioni concesse non deve superare il 10% del totale delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio del rendiconto del penultimo esercizio precedente (*art. 204 D.Lgs 267/2000*)
      - *In caso negativo: NON è possibile contrarre nuovi mutui nell'esercizio*
        - » *Evoluzione dei limiti nel tempo*
        - » *2010: 15%*
        - » *2011: 12%*
        - » *2012: 8%*
        - » *2013: 8%*
        - » *2014: 8%*
        - » *2015: 10%*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

*Gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, ..., con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa.. (art. 193 D.Lgs 267/2000)*

- STRUMENTI:

- Verifiche del responsabile del servizio finanziario (pareri di regolarità contabile, visto di copertura finanziaria, verifica periodica equilibri)
  - *art. 151-153-49*
- Controllo sugli equilibri finanziari (*art. 147-quinquies*)
- Compatibilità “monetaria” degli impegni di spesa (*art. 183, c. 8*)
- Intervento preventivo della Giunta comunale
- Ricognizione consiliare sugli equilibri di bilancio (*art. 193*)

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
  - Controllo del Responsabile del Servizio finanziario (art. 153)
    - Verifica la veridicità delle previsioni di entrata
    - Verifica la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi
    - Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e delle spese
    - Verifica la salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi e degli altri vincoli di finanza pubblica

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI




# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
  - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (art.147quinquies)
    - Svolto sotto la **direzione e il coordinamento** del **responsabile del servizio finanziario con**:
      - VIGILANZA: organo di revisione
      - COINVOLGIMENTO ATTIVO: direttore generale, segretario, organi di governo, responsabili dei servizi
    - Disciplinato dal regolamento di contabilità
    - Compiti:
      - Vigilanza disposizioni ordinamento finanziario e contabile
      - Norme concorso finanza pubblica degli enti locali (patto di stabilità, personale, limiti di spesa, ecc)
      - Principio del pareggio di bilancio costituzionale (art. 81 cost)
      - Valutazione effetti sul bilancio finanziario dell'ente dell'andamento gestionale degli organismi partecipati

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
  - SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE RESP FINANZIARIO (art.153)
    - Obbligo di segnalare, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, i fatti e le valutazioni ove si rilevi che la gestione dell'entrate o delle spese correnti evidenzi situazioni non compensabili con maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio (da effettuarsi entro 7 giorni)



**RIEQUILIBRIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
  - INTERVENTO PREVENTIVO DELLA GIUNTA COMUNALE
    - A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
      - ES: venir meno o riduzione di dividendi, taglio dei trasferimenti

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
  - VERIFICA COMPATIBILITA' MONETARIA IMPEGNI (*art. 183, c. 8*)
    - Il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con
      - I relativi stanziamenti di cassa
      - Le regole del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio)
    - La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa
    - Se lo stanziamento di cassa non è sufficiente a far fronte agli obblighi assunti, l'amministrazione adotta le opportune iniziative anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

*Analogo alla norma dell'art. 9 del D.L. 78/2009*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

- SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (art.193)

- Il Consiglio comunale provvede almeno **una volta all'anno** nel termine
  - Stabilito dal regolamento di contabilità
  - **Comunque entro il 31 luglio (non più il 30 settembre)**
  - Entro 30 giorni dalla segnalazione del responsabile del servizio finanziario (anche su proposta della Giunta)

con delibera:

1. A dare atto del permanere degli equilibri di bilancio
2. Ad accertare il NON permanere degli equilibri di bilancio, adottando contestualmente
  - » Le **misure necessarie per il ripristino del pareggio**, nel caso in cui i dati facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza o di cassa o della gestione dei residui
  - » I provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio
  - » Ad adeguare il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
  - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (art.193)
    - » In caso di gravi squilibri alla gestione dei residui
  - Ripiano dello squilibrio possibile attuarlo nell'anno in corso e nei due successivi
  - Risorse utilizzabili per il ripiano dell'equilibrio
    - Economie di spesa
    - Tutte le entrate, eccetto assunzione di prestiti, entrate con vincolo di destinazione
    - Proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili (SOLO PER SQUILIBRI DI PARTE CAPITALE)
    - Altre entrate in c/capitale (SOLO PER SQUILIBRI DI PARTE CAPITALE)
    - Utilizzo quota libera dell'avanzo di amministrazione (IN VIA RESIDUALE)
    - Modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi, in deroga alle regole generali
    - Indebitamento (SOLO PER DEBITI FUORI BILANCIO CHE SONO INVESTIMENTI – art. 194)
  - La mancata adozione comporta **lo scioglimento del consiglio comunale**
  - **Delibera soggetta al parere dell'Organo di revisione** (art. 239, c. 1, let. B, punto 2)

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
  - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (art.193)
    - Non comprende più come il precedenza la verifica dello stato di attuazione dei programmi
    - La verifica dello stato di attuazione dei programmi deve effettuarsi in concomitanza con l'approvazione del DUP (31 luglio di norma) e NON in concomitanza con l'assestamento di bilancio (sempre previsto per il 31 luglio)

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

- PRINCIPALI CAUSE DI SQUILIBRIO

- Presenza di un **disavanzo di amministrazione\*\***
- Mancata realizzazione di **entrate correnti previste**
  - Per le spese di investimento NON è possibile avviarle prima dell'accertamento dell'entrata
- **Inesigibilità o insussistenza** dei residui attivi, a fronte di un insufficiente fondo crediti di dubbia esigibilità
- **Insufficienza** del fondo di riserva
- **Debiti fuori bilancio** (sentenze, disavanzi, perdite di partecipate, altri debiti)

\*\* in questo caso, così come se l'ente presenta debiti fuori bilancio anche da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio di copertura/riconoscimento, è possibile:

- *assumere impegni e pagare spese SOLO per servizi espressamente previsti dalla legge*

- *effettuare spese per impegni assunti in esercizi precedenti*

(art. 188,c.1-quater, D.Lgs 267/2000)

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LA FLESSIBILITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE
  - **Principio contabile generale n. 7: principio della flessibilità**
    - I documenti del bilancio non sono “immodificabili”, per evitare una rigidità della gestione
    - Il principio è volto a trovare nei documenti di programmazione e di bilancio la possibilità di fronteggiare eventi imprevedibili
    - Limitazione del numero delle variazioni di bilancio, indice di scarsa programmazione
  - Strumenti di flessibilità del bilancio
    1. STRUMENTI ORDINARI: PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA
    2. STRUMENTI STRAORDINARI: VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO DI BILANCIO
    3. FLESSIBILITA' GESTIONALE DEL BILANCIO: VARIAZIONI COMPENSATIVE E VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **LE VARIAZIONI DI BILANCIO** (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - Possono riguardare
    - sia la parte entrata che la parte spesa;
    - sia la competenza che la cassa;
    - tutti e tre gli esercizi considerati nel bilancio
  - Competenza
    - **Consiglio comunale:** di norma
    - **Giunta comunale**
      - **Variazioni urgenti di bilancio** (c. 4-5)
      - **Variazioni previste dal comma 5-bis art. 175:** *variazioni non aventi natura discrezionale ma meramente applicative delle decisioni del Consiglio*
    - **Responsabili della spesa o Responsabile finanziario**
      - Il regolamento di contabilità deve stabilire che spettano ai Resp della spesa, in mancanza spettano al Res. finanziario
      - **Variazioni previste dal comma 5-quater art. 175**

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - Variazioni di competenza della **Giunta comunale**
    1. Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione nel **corso dell'esercizio provvisorio**, mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate
      - L'applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione **prima dell'approvazione del rendiconto** è effettuata solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del **prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto**
      - La mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate
        - » Spetta alla Giunta in esercizio provvisorio
        - » Spetta ai dirigenti (se previsto dal reg. Contabilità) o al Resp. Finanziario in assenza di altre norme, dopo l'approvazione del bilancio

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - Variazioni di competenza della **Giunta comunale**
    2. Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa,
      - riguardanti l'utilizzo delle risorse comunitarie e vincolate
      - necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti della programmazione negoziata già deliberati dal Consiglio
    3. Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale (per trasferimenti interni del personale)
    4. Variazioni delle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa finale sia non negativo;
    5. Variazioni del fondo pluriennale vincolato
  - Variazioni da comunicare al Consiglio secondo le modalità definite dal reg contabilità

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - Variazioni di competenza della **Giunta comunale**
    6. Variazioni urgenti di bilancio, da ratificare a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro
      - I 60 giorni seguenti
      - Comunque entro il 31/12 dell'anno in corso
      - Obbligo di opportuna motivazione
      - Parere dell'Organo di revisione: all'atto della ratifica
  - *Mancata ratifica: adozione da parte del Consiglio comunale nei successivi 30 giorni ed entro il 31 dicembre dei provvedimenti necessari relativi ai rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - Variazioni di competenza dei **Responsabili della spesa o del Responsabile finanziario**
    1. Variazioni tra FPV e stanziamenti correlati, in termini competenza o di cassa
      - Da comunicare trimestralmente alla Giunta
    2. Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, corrispondenti ad entrate vincolate
    3. Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente
    4. Variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - LIMITI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO
    - RISPETTO DELL'EQUILIBRIO CORRENTE:
    - RISPETTO EQUILIBRIO CONTO SERVIZI C/TERZI: *vietato spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro per finanziare altri stanziamenti di altre parti del bilancio*
    - RISPETTO EQUILIBRIO COMPLESSIVO: *vietato spostare somme dalle voci di residui a competenza*
    - RISPETTO DI TUTTI GLI ALTRI VINCOLI DI BILANCIO

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - TERMINI PER L'APPROVAZIONE
    - NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE: tutte le variazioni
    - NON OLTRE IL 31 DICEMBRE per
      - Istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa
      - Istituzione tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamenti pari a 0, a seguito dell'accertamento di entrate non previste
      - Utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato o accantonato
      - Reimputazioni agli esercizi di esigibilità di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese necessarie
      - Variazioni alle dotazioni di cassa
      - Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti ai depositi bancari dell'ente

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - TERMINI PER L'APPROVAZIONE
    - NON OLTRE TERMINI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
      - VARIAZIONI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - Soggette a parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (art. 239 D.Lgs 267/2000) ECCETTO
    - Variazioni di competenza della Giunta
    - Variazioni di competenza del Responsabile finanziario e dei dirigentiSalvo che il parere non sia richiesto dalle norme o dai principi contabili
  - Obbligo comunque di verificare in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio, approvate nel corso dell'esercizio

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **VARIAZIONI AL P.E.G.** (art. 175, comma 9, D.Lgs 267/2000)
  - Sono aggiornamenti al documento riguardanti
    - Variazioni dei capitoli di spesa e di entrata
      - Se sono solo spostamenti tra capitoli o macroaggregati, nell’ambito dello stesso programma o spostamenti tra capitoli o categorie nell’ambito della stessa tipologia e titolo: **SEMPLICI VARIAZIONI DI PEG**
      - Se sono variazioni di capitoli che comportano una variazione del titolo o del programma o della tipologia: **CONSEQUENTI A VARIAZIONI DI BILANCIO**
    - Aggiornamento degli obiettivi e/o delle dotazioni assegnate
      - Mantenimento della coerenza interna degli strumenti di pianificazione/programmazione
  - **Di competenza della Giunta comunale, eccetto**
    - Variazioni compensative nel PEG tra capitoli di entrata della stessa categoria e fra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato (Dirigenti) **ECCETTO** capitoli appartenenti a
      - TRASFERIMENTI CORRENTI
      - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
      - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

GIUNTA



# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- VARIAZIONI AL P.E.G. (art. 175, comma 9, D.Lgs 267/2000)
  - Da deliberare entro il 15 dicembre di ogni anno, ECCEPTE quelle correlate alle variazioni di bilancio adottabili entro il 31/12
  - Non richiedono parere dell'organo di revisione

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- ASSESTAMENTO DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - Particolare variazione di bilancio con la quale si effettua *la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il pareggio di bilancio* (art. 175, c. 8, D.Lgs 267/2000)
  - Effettuata una volta all'anno **entro il 31 luglio**(non più entro il 30 novembre o entro il termine anticipato stabilito dal regolamento di contabilità)
  - Di competenza **esclusiva** del Consiglio comunale
  - Soggetto al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (art. 239 D.Lgs 267/2000)

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **ASSESTAMENTO DI BILANCIO** (art. 175 D.Lgs 267/2000)
  - Deve rispettare tutti gli equilibri di bilancio.
  - Differenze rispetto alle variazioni di bilancio
    - Carattere generale: comporta una verifica di tutte le voci di entrata e di spesa
    - Competenza consiliare esclusiva: si ritiene non possibile l'assestamento deliberato dalla Giunta seppure in via d'urgenza
  - La mancata approvazione non ha conseguenze sul Consiglio (a differenza della deliberazione di salvaguardia degli equilibri)

# RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO

Variazione	Competenza	Termine	Parere revisori
ISTITUZIONE TIPOLOGIE ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA	CONSIGLIO	31/12	SI
ISTITUZIONE TIPOLOGIE DI ENTRATA SENZA VINCOLO A SEGUITO ACCERTAMENTO ENTRATE CON STANZIAMENTO A ZERO	CONSIGLIO	31/12	SI
UTILIZZO QUOTE RIS AMM VINCOLATO DERIVANTE DA STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CORRISPONDENTI A ENTRATE VINCOLATE DOPO APPROVAZIONE BILANCIO	DIRIGENTI	31/12	NO
UTILIZZO QUOTE RIS AMM VINCOLATO DERIVANTE DA STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CORRISPONDENTI A ENTRATE VINCOLATE IN ESERCIZIO PROVVISORIO	GIUNTA	31/12	NO
UTILIZZO QUOTE ACCANTONATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO	31/12	SI
REIMPUTAZIONE DI OBBLIGAZIONI RIGUARDANTI ENTRATE VINCOLATE GIA' ASSUNTE		31/12	
VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI DI CASSA	GIUNTA	31/12	NO
VARAZIONE DEGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI I CONTI DI TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE E I VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI INTESTATI ALL'ENTE	DIRIGENTI	31/12	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI RISORSE COMUNITARIE E VINCOLATE O VARIAZIONI NECESSARIE PER ATTUARE INTERVENTI PREVISTI DA INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA O DA ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA GIA' DELIBERATI DAL CONSIGLIO	GIUNTA	30/11	NO

# RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO

Variazione	Competenza	Termine	Parere revisori
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI LIMITATAMENTE ALLE SPESE DEL PERSONALE CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELL'ENTE	GIUNTA	30/11	NO
VARIAZIONI FPV	GIUNTA	30/4/N+1	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE NEL PEG TRA CAPITOLI DELLA STESSA CATEGORIA DI ENTRATA E CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO DI SPESA -APPARTENENTI A TRASFERIMENTI CORRENTI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - APPARTENENTI AD ALTRI MACROAGGREGATI	GIUNTA DIRIGENTI	15/12 15/12	NO NO
VARIAZIONI TRA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FPV E GLI STANZIAMENTI CORRELATI	DIRIGENTI	30/11	NO
VARIAZIONI PER L'ADEGUAMENTO COMPRESA L'ISTITUZIONE DI TIPOLOGIE E PROGRAMMI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E I SERVIZI PER CONTO TERZI	DIRIGENTI	30/11	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE DI MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI PROGRAMMI E DEI TITOLI	GIUNTA	15/12	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE DI CATEGORIE ALL'INTERNO DELLA STESSA TIPOLOGIA	GIUNTA	15/12	NO
ALTRE VARIAZIONI DI BILANCIO	CONSIGLIO	30/11	SI

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA (art. 166 D.Lgs 267/2000)
    - **Fondo di riserva:** *accantonamento obbligatorio in sede di bilancio di previsione non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio*
      - Iscritto nella missione “Fondi e accantonamenti”, programma “Fondo di riserva”
      - Stanziamento sul quale non si può nè impegnare nè pagare
      - La misura minima è stabilita dal regolamento di contabilità
      - La metà della misura minima **deve** essere destinata finanziamento di spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti un danno certo all’amministrazione (art. 166, c. 2-bis)
      - La misura minima **è elevata dal 2014 allo 0,45% per gli enti che**
        - si trovino in utilizzo di entrate a specifica destinazione in termini di cassa (art. 195)
        - si trovino in anticipazione di tesoreria (art. 222)
- (art. 166, c. 2-ter, D.Lgs 267/2000)

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **Fondo di riserva di cassa:** *accantonamento obbligatorio in sede di bilancio di previsione non inferiore allo 0,20% delle spese finali*
  - Iscritto nella missione “Fondi e accantonamenti”, programma “Fondo di riserva”
  - La misura minima è stabilita dal regolamento di contabilità

*(art. 166, c. 2-quater D.Lgs 267/2000)*

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **Fondi spese passività potenziali (art. 167) : *accantonamento in sede di bilancio di previsione per fronteggiare passività potenziali***
  - Iscritto nella missione “Fondi e accantonamenti”, programma “Altri fondi”
  - Accantonamenti, per fronteggiare passività potenziali
  - Stanziamenti sui quali non è possibile nè impegnare nè pagare
  - A fine esercizio confluiscono nella *quota accantonata* del risultato di amministrazione
    - Utilizzabile per le finalità per cui sono previste (art. 187, c. 3)
      - » In esercizio provvisorio, sulla base di una relazione del dirigente competente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l’ente (previa approvazione da parte della giunta del prospetto aggiornato dell’avanzo presunto se non è stato approvato il consuntivo)
      - » In sede di bilancio, sia se è stato approvato il consuntivo sia che non sia stato approvato (previa approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato dell’avanzo presunto)

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

## – Fondi spese passività potenziali:

- Le quote accantonate dell'avanzo diventano quote libere se si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi
- Es. Fondo rischi per cause legali (principio contabile competenza finanziaria)
  - Obbligatorio per il contenzioso con significative probabilità di soccombenza o di sentenze non definitive e non esecutive con condanna alle spese di giudizio
  - Il primo accantonamento è stato eseguito sulla base di una ricognizione del contenzioso in essere a carico dell'ente negli esercizi precedenti
    - Possibile anche ripartirlo in quote uguali negli esercizi considerati nel bilancio ,
  - L'accantonamento per il nuovo contenzioso formatosi nell'esercizio precedente ovvero nel corso dell'esercizio in caso di esercizio provvisorio, deve effettuarsi nel primo esercizio o in quote uguali (o a scelta dell'ente) nei 3 anni del bilancio, se di rilevante ammontare
  - L'organo di revisione deve verificare la congruità degli accantonamenti

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA (art. 166-176 D.Lgs 267/2000)
  - Prelevamenti di competenza della Giunta comunale
  - Termine ultimo: 31 dicembre
  - Il prelevamento dal fondo di riserva è possibile in caso di:
    - Esigenze straordinarie di bilancio, non ricorrenti e imprevedibili
    - Insufficienza di dotazioni degli interventi della spesa corrente
  - In caso di utilizzo il fondo NON può essere rifinanziato con variazioni di bilancio SE NON nel LIMITE TOTALE AL LORDO DEGLI UTILIZZI DEL 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

# LA GESTIONE DEL BILANCIO

- **PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA** (art. 166 D.Lgs 267/2000)
  - Esempio:
    - Fondo iniziale € 500.000 (1,6%)
    - Spese correnti iniziali: € 31.250.000
    - Prelevamenti : € 300.000
    - Importo massimo reintegrabile:  $(€ 31.250.000 \times 2\%) - 500.000 = € 125.000$
  - I prelevamenti del fondo di riserva vanno comunicati al Consiglio comunale nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente
  - Non è soggetto a parere dell'organo di revisione
  - Il fondo non utilizzato a fine esercizio costituisce economia di spesa e confluisce nell'avanzo di amministrazione

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza
  - **Entrate:** in seguito al perfezionamento del **diritto di credito** si registra l'accertamento nell'esercizio stesso con **imputazione** a quello in cui l'obbligazione viene a scadenza (**diviene esigibile**)
  - **Spese:** l'impegno è **registrato** nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione giuridicamente perfezionata, con **imputazione** a quello in cui l'obbligazione **scade** (**diviene esigibile**)

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- REGISTRAZIONE: nell'esercizio in cui **sorge** l'obbligazione giuridicamente perfezionata
- IMPUTAZIONE: nell'esercizio in cui l'obbligazione **scade (diviene esigibile)**
- E' **esigibile** un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
- NB: da non confondere con la scadenza del termine per il pagamento!!
  - Esigibilità: momento in cui il diritto di credito è esercitabile, poichè l'obbligazione è stata adempiuta
  - Scadenza del termine di pagamento: momento in cui il credito deve essere pagato

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE: in ogni caso deve essere assicurata la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti, anche se imputati ad esercizi successivi
- Per le spese di INVESTIMENTO anche se imputate a più esercizi occorre aver predisposto la copertura finanziaria dell'intero investimento al suo avvio
  - ENTRATE ACCERTATE ED IMPUTATE ALL'ESERCIZIO DI AVVIO DELL'INVESTIMENTO (titoli IV – V – VI entrata)
  - AVANZO DI GESTIONE CORRENTE DELL'ESERCIZIO DI AVVIO
  - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO
- In particolare le spese di investimento imputate ad esercizi successivi possono finanziarsi con:
  - ENTRATE IMPUTATE ALL'ESERCIZIO DI AVVIO (FPV)

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- In particolare le spese di investimento imputate ad esercizi successivi possono finanziarsi con:
  - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALL'ESERCIZIO DI AVVIO (FPV)
  - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PA IMPUTATE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- **ACCERTAMENTO:** fase in cui sono verificati ed attestati i seguenti elementi dell'obbligazione
  - la ragione del credito;
  - il titolo giuridico che supporta il credito;
  - l'individuazione del soggetto debitore;
  - l'ammontare del credito;
  - la relativa scadenza.
- *si perfeziona con l'atto gestionale con cui sulla base di idonea documentazione sono attestati e verificati i requisiti anzidetti e si determina la scadenza del credito*
- *Registrazione: nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione*
- *Imputazione: nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile*

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- Devono essere accertate per l'intero ammontare anche le entrate di dubbia e difficile esazione, con obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
- L'Imputazione dell'entrata avviene
  - **ENTRATE TRIBUTARIE**
    - ***Ruoli o liste di carico***: nell'esercizio di approvazione, purchè la scadenza sia prevista entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
      - Ruoli accertati per cassa prima del 2015: criterio di cassa
    - ***Avvisi di accertamento***: nell'esercizio in cui diventano DEFINITIVI
    - ***Entrate riscosse da altri enti***: nell'esercizio in cui la spesa è impegnata nel bilancio dell'ente che riscuote

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- L'Imputazione dell'entrata avviene
  - ***Tributi riscossi in autoliquidazione:*** nell'esercizio di incasso delle somme, considerando tutte quelle incassate entro l'approvazione del rendiconto
    - ***Eccezione: per l'addizionale comunale IRPEF possibile accertare l'importo corrispondente alle somme accertrate nel penultimo esercizio precedente purchè NON superiore a***
      - » ***Incassi in c/residui dell'esercizio precedente +***
      - » ***Incassi in c/ competenza del secondo esercizio precedente***

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- L'Imputazione dell'entrata avviene
  - **ENTRATE DA TRASFERIMENTI**
    - **Erogati da amministrazione che adottano il principio della competenza finanziaria:** accertate nell'esercizio in cui sono state impegnate dall'amministrazione erogante (obbligo di comunicazione)
      - Contributi del Min Interno: sulla base della comunicazione nel sito internet
    - **Erogati da amministrazioni che NON adottano il principio della competenza finanziaria:** accertate nell'esercizio in cui sono esigibili

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- L'Imputazione dell'entrata avviene
  - **Contributi a rendicontazione:**
    - **Da enti che adottano la competenza finanziaria potenziata:** da imputare agli esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato gli impegni
      - » **NB: l'ente che effettua la spesa deve comunicare il cronoprogramma all'ente erogante il quale deve imputare la spesa per il contributo in base alle scadenze del cronoprogramma**
    - **Da enti che NON adottano la competenza finanziaria potenziata:** da imputare all'esercizio in cui l'ente prevede di effettuare la spesa

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- L'Imputazione dell'entrata avviene
  - **ENTRATE DA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI**
    - Imputate all'esercizio di erogazione del servizio
  - **INTERESSI ATTIVI**
    - Imputati all'esercizio in cui diventano esigibili. Quelli al 31/12 possono accertarsi nell'esercizio successivo, imputandoli al precedente (in base alla comunicazione della banca o all'incasso, purchè prima del rendiconto)
    - Di mora: per cassa
  - **LOCAZIONI E CONCESSIONI:** da imputare all'esercizio in cui sono esigibili

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- L'Imputazione dell'entrata avviene
  - **PERMESSI DI COSTRUIRE**
    - Quota relativa agli ONERI DI URBANIZZAZIONE: accertata al momento del rilascio del permesso e imputata al medesimo esercizio
      - In caso di rateizzazione: se entro 12 mesi dal rilascio, l'entrata è tutta imputata all'esercizio del rilascio – se oltre 12 mesi, l'entrata è imputata in base all'esigibilità
    - Quota relativa al COSTO DI COSTRUZIONE: accertata al momento della comunicazione di inizio lavori e imputata all'esercizio scade la relativa quota
  - **OPERE A SCOMPUTO:**
    - Entrate relative ai permessi di costruire accertate nell'esercizio di rilascio del permesso e imputate in quello in cui è prevista la consegna ed il collaudo dell'opera

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- L'Imputazione dell'entrata avviene
  - **OPERE A SCOMPUTO:**
    - Spese relative impegnate nell'esercizio di rilascio del permesso e di definizione della convenzione con imputazione a quello in cui è previsto il collaudo e la consegna
    - NB: la contabilizzazione delle opere a scomputo si ha solo se la consegna delle opere è prevista dal DUP o dal Piano delle opere pubbliche.
  - **ENTRATE UE:**
    - Accertate separatamente per la quota nazionale e quella comunitaria
    - Accertate nell'esercizio in cui la Commissione europea ha approvato il piano economico-finanziario e sono imputate all'esercizio in cui l'ente ha programmato di eseguire la spesa

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- L'Imputazione dell'entrata avviene
  - **CESSIONE DI IMMOBILI**
    - Accertamento registrato nell'esercizio di stipula del rogito con imputazione a quello in cui è prevista l'esigibilità
    - Se il pagamento è anticipato si registra l'accertamento per cassa
    - Se il pagamento è rateizzato in non più di 12 mesi è possibile imputare tutta l'entrata al primo anno di esibibilità
    - I proventi vanno destinati a finanziare investimenti eccetto la quota relativa all'IVA a debito che può
      - Essere utilizzata per finanziare le spese correnti per il pagamento dell'IVA
      - Essere utilizzata per finanziare il pagamento dell'IVA sugli investimenti
    - I proventi possono destinarsi all'estinzione anticipata dei mutui (obbligatorio per una quota del 10%)

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- L'Imputazione dell'entrata avviene
  - **CESSIONE DI ALTRI BENI**
    - Accertamento registrato nell'esercizio in cui avviene il trasferimento della proprietà, con imputazione a quello in cui l'obbligazione va eseguita
  - **CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE**
    - Accertamento registrato nell'esercizio di stipula del rogito ed imputato a quello di esigibilità
  - **CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI**
    - Accertamento registrato nell'esercizio in cui è rilasciato il provvedimento amministrativo e imputato a quello in cui l'obbligazione deve eseguirsi

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE**
- L'Imputazione dell'entrata avviene
  - **ACCENZIONE DI PRESTITI**
    - L'Accertamento è registrato nell'esercizio di stipula del contratto di mutuo o di formale concessione dello stesso con imputazione all'esercizio in cui la somma è resa disponibile.
      - **MUTUI TRADIZIONALI**: somme immediatamente esigibili
        - » Accertamento dell'entrata sul titolo VI e contestuale emissione di una reversale di incasso
        - » Impegno della spesa sul titolo V della spesa e contestuale emissione di un mandato di pagamento per costituire il deposito bancario
        - » Accertamento dell'entrata sul titolo V da cui effettuare i prelevamenti necessari per i pagamenti.

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE**
- **PRENOTAZIONE D'IMPEGNO:** sin dall'avvio i di ogni procedura di spesa (es. Bando di gara) occorre registrare il vincolo di copertura finanziaria mediante costituzione di una prenotazione di impegno di spesa
- **IMPEGNO:** fase in cui in seguito al sorgere dell'obbligazione giuridicamente perfezionata si costituisce il vincolo sulle dotazioni finanziarie. Sono elementi dell'impegno
  - la ragione del debito;
  - l'indicazione della somma da pagare;
  - il soggetto creditore;
  - la scadenza dell'obbligazione;
  - la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
- **REGISTRAZIONE:** nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione
- **IMPUTAZIONE:** nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene **esigibile**

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE**
- **FASI DELLA SPESA**
  - **DETERMINAZIONE A CONTRARRE:** individuazione del metodo di scelta del contraente --- **PRENOTAZIONE DI SPESA** – costituzione del vincolo provvisorio sulle risorse che garantiscono la copertura finanziaria della spesa
  - **PERFEZIONAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE**
    - **VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**
    - **NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA**
    - **REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO GIURIDICO**
    - **IMPUTAZIONE NELL'ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' DELLA SPESA**

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE**
- Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili.
- **LIMITI AGLI IMPEGNI**
  - **NON E' POSSIBILE ASSUMERE OBBLIGAZIONI** che danno origine ad impegni di **SPESA CORRENTE** con imputazione agli esercizi successivi al primo, **ECCETTO**
    - SPESE CONNESSE A CONTRATTI O CONVENZIONI PLURIENNALI
    - SPESE NECESSARIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI CONNESSI CON LE FUNZIONI FONDAMENTALI (DL 95/2012)
  - **NON E' POSSIBILE ASSUMERE OBBLIGAZIONI** che danno origine ad impegni di **SPESA CORRENTE** con imputazione agli esercizi **NON** considerati in bilancio, **ECCETTO**
    - CONTRATTI DI LOCAZIONE E SOMMINISTRAZIONE
    - SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI PERIODICHE E CONTINUATIVE DI SERVIZI
    - SPESE CORRELATE A FINANZIAMENTI COMUNITARI
    - QUOTE DI RIMBORSO DEI MUTUI

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE**
- **SPESE DEL PERSONALE**
  - NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO PER I **TRATTAMENTI FISSI E CONTINUATIVI**
  - NELL'ESERCIZIO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER I **RINNOVI CONTRATTUALI**
    - ANCHE PER LE SOMME RIFERITE AD ANNUALITA' PREGRESSE
    - OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO ANNUALE DELLE SOMME PER I RINNOVI CONTRATTUALI CHE CONFLUISCONO NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
  - **PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE** erogato l'anno successivo
    - **IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO:** la spesa è impegnata nell'esercizio di firma ed imputata a quello in cui avverrà in pagamento (somme che confluiscono nel FPV)
    - **IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO MA DI AVVENUTA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE:** spesa NON impegnabile, confluisce in avanzo vincolato

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE**
- **SPESE DEL PERSONALE**
  - **PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE** erogato l'anno successivo
    - **IN CASO DI MANCATA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE:** spesa NON impegnabile, confluisce in avanzo vincolato SOLO per la quota obbligatoria per legge
- **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**
  - **IMPUTAZIONE NELL'ESERIZIO IN CUI E' INTERAMENTE ESEGUITA LA PRESTAZIONE**
  - **CONTRATTI DI AFFITTO, DI SOMMINISTRAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI PERIODICHE CONTINUATIVE ULTRANNUALI:** imputazione in base alla quota annuale di fornitura dei beni o dei servizi
    - **Esempio contratto di fornitura periodica per 1 anno dal 01/07 al 30/06:** imputazione spesa per 6 mesi nel primo anno e per 6 mesi nel secondo anno, finanziata da risorse di ciascun anno (NON FPV)

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE**
- **TRASFERIMENTI CORRENTI**
  - REGISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CUI E' ADOTTATO L'ATTO AMMINISTRATIVO
  - ESIGIBILITA' IN BASE ALLA SCADENZA INDICATA NELL'ATTO AMMINISTRATIVO
- **UTILIZZO DI BENI DI TERZI**
  - REGISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CUI SORGE L'OBBLIGAZIONE
  - IMPUTAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CUI SCADA L'OBBLIGAZIONE
- **IVA**
  - Nella contabilità finanziaria le entrate e le spese sono al lordo di IVA
    - DEBITO IVA: impegnato alla presentazione della dichiarazione o al pagamento
    - CREDITO IVA: accertato quando viene compensato o chiesto a rimborso

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE**
- **INTERESSI PASSIVI**
  - IMPEGNO REGISTRATO AL MOMENTO DELLA EROGAZIONE DEL PRESTITO
  - IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI DI ESIGIBILITA' IN BASE AL PIANO DI AMMORTAMENTO
- **INCARICHI LEGALI**
  - REGISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CUI SORGE L'OBBLIGAZIONE, CON IMPUTAZIONE NELLO STESSO ESERCIZIO SE NON E' NOTA L'ESIGIBILITA'
  - IN SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO SE LA PRESTAZIONE NON E' ESIGIBILE L'IMPEGNO E' REIMPUTATO CON COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
  - OGNI ANNO I LEGALI DEVONO COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI DEI COMPENSI PER INTEGRARE GLI IMPEGNI
  - OBBLIGO ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI CAUSE LEGALI

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE**
- **SPESE DI INVESTIMENTO**
  - IMPEGNO REGISTRATO AL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA
  - IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI DI ESIGIBILITA' IN BASE AL CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA
  - TUTTE LE RISORSE CHE FINANZIANO GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE GIA' ACCERTATE PRIMA DELL'AVVIO DELLA SPESA
- **RISORSE CHE POSSONO FINANZIARE GLI INVESTIMENTI**
  - **ENTRATE IMPUTATE ALL'ESERCIZIO IN CUI SI AVVIA L'OPERA**
    - ENTRATE CORRENTI VINCOLATE AD INVESTIMENTI (es sanzioni codice della strada)
    - ENTRATE DERIVANTI DA AVANZI CORRENTI DI BILANCIO
    - ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI
    - ENTRATE DA RISCOSSIONE DI CREDITI
    - ENTRATE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE E SANZIONI

# IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

- **REGOLE DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE**
- **RISORSE CHE POSSONO FINANZIARE GLI INVESTIMENTI**
  - ENTRATE DERIVANTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ANCHE SE IMPUTATE AD ESERCIZI FUTURI
  - MUTUI TRADIZIONALI, MUTUI FLESSIBILI, ALTRI PRESTITI
  - AVANZO ACCERTATO CON L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
- **GLI INVESTIMENTI IMPUTATI AD ESERCIZI SUCCESSIVI AL PRIMO POSSONO ESSERE FINANZIATI**
  - ENTRATE ACCERTATE ED IMPUTATE NEL PRIMO ESERCIZIO
  - UNA QUOTA DEL MARGINE CORRENTE DI COMPETENZA "CONSOLIDATA"
  - UNA QUOTA NON SUPERIORE AL 50% DEL MARGINE CORRENTE DERIVANTE DA MAGGIORI O NUOVE ALIQUOTE FISCALI
  - UNA QUOTA DI RIDUZIONI PERMANENTI DELLA SPESA CORRENTE REALIZZATA NELL'ESERCIZIO IN CORSO

# IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- SALDO FINANZIARIO FORMATO DA ENTRATE ACCERTATE ED ESIGIBILI CHE FINANZIA OBBLIGAZIONI PASSIVE GIA' IMPEGNATE MA IMPUTATE AD ESERCIZI SUCCESSIVI
- *E' un saldo finanziario che evidenzia risorse che finanziano spese imputate ad esercizi futuri*
- *Evidenzia la distanza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'esecuzione della spesa*
  
- IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E' FORMATO DI NORMA DA
  - ENTRATE CORRENTI **VINCOLATE**
  - ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
- *E' FORMATO DA ENTRATE NON VINCOLATE SOLO*
  - IN OCCASIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO IN SEGUITO A IMPEGNI REIMPUTATI AD ESERCIZI FUTURI IN QUANTO DIVENUTI ESIGIBILI NEGLI STESSI **PER CAUSE SOPRAVVENUTE**

# IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- *E' FORMATO DA ENTRATE NON VINCOLATE SOLO*
  - *IN OCCASIONE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, EFFETTUATO NEL 2015*
- *DI NORMA QUINDI IL FPV E' FORMATO DA ENTRATE VINCOLATE O DA ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI*
- **IN BILANCIO IL FPV**
  - **E' ISCRITTO TRA LE ENTRATE: corrisponde alla risorse accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di spese già impegnate in esercizi precedenti ma imputate all'esercizio in corso o ai successivi**
    - **SOLO 2 VOCI DI ENTRATA (CORRENTE E CAPITALE)**
  - **E' ISCRITTO TRA LE SPESE: corrisponde alle spese già impegnate ma imputate ad esercizi successivi a quello in corso**
    - **VI SONO TANTI FPV POTENZIALI PER QUANTE SONO LE SPESE INTERESSATE**

# IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- FPV IN SPESA: formato da due componenti
  - SPESE IMPEGNATE IN ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE AD ESERCIZI SUCCESSIVI, FINANZIATE CON FPV IN ENTRATA (risorse anni precedenti)
  - SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO E IMPUTATE AD ESERCIZI SUCCESSIVI FINANZIATE CON RISORSE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO
- IL FPV DI ENTRATA E' SEMPRE PARI ALLA SOMMA DEI FPV DI SPESA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
- IL FPV DI SPESA E' SEMPRE RIFERITO A SPESE IMPEGNATE ED IMPUTATE AD ESERCIZI SUCCESSIVI ECCETTO
  - **QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE PUBBLICHE:** è sufficiente che sia impegnata una sola voce del quadro economico dell'opera, DIVERSO DALLA PROGETTAZIONE, per mantenere a FPV l'intero quadro economico (anche se le singole spese NON sono state impegnate nell'esercizio)
  - **OPERE PUBBLICHE BANDITE:** è sufficiente che sia stata bandita la gara (pubblicazione del bando o invio delle lettere di invito) per consentire di mantenere a FPV l'intera spesa, anche se la spesa del quadro economico non è impegnata ma solo prenotata

# IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- ESEMPIO: finanziamento di un'opera pubblica per 100 mediante alienazione di un terreno per 100. Il terreno è alienato nell'esercizio n, l'opera è avviata nell'esercizio n ed in base al cronoprogramma sarà realizzata (SAL) per 50 nell'esercizio n e per 50 nell'esercizio n+1. IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE **DELL'ESERCIZIO N**

Entrate	Importo	Spese	Importo
Alienazione	100	Opera pubblica	50
		FPV	50

- ESERCIZIO N+1**

Entrate	Importo	Spese	Importo
FPV	50	Opera pubblica	50


# IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- ESEMPIO: Alla fine dell'esercizio n l'opera NON è stata avviata, mentre il terreno è stato venduto. Le somme accertate NON generano FPV ma confluiscono nell'avanzo vincolato
- **ESERCIZIO N (accertamenti e impegni)**

Entrate	Importo	Spese	Importo
Alienazione	100	Opera pubblica	0
		Avanzo di amm.	100

- **ESERCIZIO N+1**

Entrate	Importo	Spese	Importo
Avanzo applicato	100	Opera pubblica	100




# IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- ESEMPIO: Alla fine dell'esercizio n **è stata bandita la gara** , mentre il terreno è stato venduto. Le somme accertate generano FPV
- **ESERCIZIO N (accertamenti e impegni)**

Entrate	Importo	Spese	Importo
Alienazione	100	Opera pubblica	0
		FPV	100

- **ESERCIZIO N+1**

Entrate	Importo	Spese	Importo
FPV	100	Opera pubblica	100



# IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- ESEMPIO: Alla fine dell'esercizio n è stata impegnata una spesa del quadro economico (es. Espropri), mentre il terreno è stato venduto. Le somme accertate generano FPV
- ESERCIZIO N (accertamenti e impegni)

Entrate	Importo	Spese	Importo
Alienazione	100	Opera pubblica	0
		FPV	100

- ESERCIZIO N+1

Entrate	Importo	Spese	Importo
FPV	100	Opera pubblica	100

# FONDI E ACCANTONAMENTI

(art. 167 D.Lgs 267/2000)

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
- Accantonamenti per passività potenziali
  - Il fondo rischi spese legali (principio contabile 4/2)
  - Il fondo perdite società partecipate (art. 1, c. 550, L. 147/2013)
  - Il fondo per le passività potenziali
- *Stanziati nella missione “fondi e accantonamenti” all’interno del programma “altri fondi”*

# FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

*(principio contabile all. 4/2)*

- Le entrate sono accertate per l'intero importo, anche se di dubbia e difficile esazione
- *Si tratta di un fondo rischi diretto ad evitare che entrate di dubbia esigibilità accertate ed imputate all'esercizio finanziaino spese del medesimo esercizio*
- Bilancio di previsione: obbligo inserimento tra le spese dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
  - Posta NON impegnata che confluisce nell'avanzo di amministrazione (art. 167 D.Lgs 267/2000)
- Rendiconto: accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità

# FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

*(principio contabile all. 4/2)*

- Entrate NON oggetto di svalutazione
  - Crediti da amministrazioni pubbliche
  - Crediti assistiti da fideiussione (es: proventi permessi)
  - Entrate tributarie accertate per cassa
    - Entrate in autoliquidazione (IMU, TASI, ADD Irpef)
  - Entrate riscosse per conto di un altro ente
  - Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, previa motivazione nella nota integrativa al bilancio

# FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

*(principio contabile all. 4/2 – esempio n. 5)*

– Modalità di calcolo del fondo

- Articolato per tipologia, categorie o capitoli, secondo la valutazione dell'ente

– Bilancio di previsione:

- Calcolato sulla base della media storica degli incassi degli ultimi 5 esercizi (per gli anni in cui non vi era l'armonizzazione incassi c/competenza e c/residui rapportati agli accertamenti di competenza – *di norma prima del 2015*)
- E' possibile utilizzare la formula

*(incassi competenza anno x + incassi anno x+1 in c/residui anno x)*  
*(accertamenti anno x)*

- Per le entrate accertate per cassa negli esercizi ante 2015 le % sono calcolate sulla base di dati extracontabili

# FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

*(principio contabile all. 4/2 – esempio n. 5)*

## – Bilancio di previsione:

- Metodi di calcolo della media
  - Media semplice (totale incassato/totale accertato oppure media delle medie)
  - Media ponderata (coeff 0,35 ultimi due anni, 0,10 altri tre)
  - Ponderazione delle medie
  - Obbligo di accantonamento:
    - » 36% della somma risultante per il 2015 (enti sperimentatori 55%)
    - » 55% nel 2016
    - » 70% nel 2017
    - » 85% nel 2018
    - » 100% dal 2019

# FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

## – Verifica in corso d'esercizio:

- verifica della congruità del fondo almeno una volta in sede di assestamento (31 luglio)
- Modalità di verifica
  - (maggiore tra importo previsto e importo accertato) x % per il calcolo fcde
  - *% calcolo fcde: stessa del bilancio a meno che (100- (incassi c/competenza / previsione o accertamenti c/competenza)) < % bilancio*
  - Applicazione della % di riduzione -55%/70% ecc.

# FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

- Rendiconto: accantonamento nell'avanzo di amministrazione dell'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in base a
  - Rapporto tra incassi c/residui e residui iniziali degli ultimi 5 anni
  - Utilizzabile
    - Media semplice
    - Media ponderata
    - Ponderazione delle medie
  - Fino al 2018 è possibile calcolare il FCDE a consuntivo con il criterio semplificato
    - FCDE CONSUNTIVO =
    - FCDE CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE –
    - RESIDUI ATTIVI CANCELLATI +
    - FCDE ACCANTONATO DEFINITIVAMENTE IN BILANCIO

# FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

*(principio contabile all. 4/2)*

## – Rendiconto:

- Se importo avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità è
  - < importo di legge: necessità di integrare il fondo fino al minimo
  - > importo di legge: possibilità di svincolare una quota dell'avanzo dedicata al fondo
- La scelta del criterio è rimessa al responsabile del servizio finanziario che deve dare motivazione nella nota integrativa del bilancio
- E' possibile anche svalutare in misura maggiore le entrate, dandone motivazione nella nota integrativa del bilancio